

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**I Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Antonlo Caruso  
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)  
REFERENDARIO: dott. Marco Randolfi

**Deliberazione del 23 maggio 2017**

**concernente il controllo eseguito sull'osservanza degli obblighi di finanza pubblica negli esercizi 2013 e 2014 da parte del Comune di Sesto al Reghena**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

viste le leggi regionali che disciplinano l'ordinamento contabile e il coinvolgimento negli obiettivi di finanza pubblica degli Enti locali della regione e in particolare l'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 14 della legge regionale 31 dicembre 2012 n.27 e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 11/ SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014 e n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, con le quali sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relativi al rendiconto 2013 e 2014 degli enti locali e le deliberazioni di questa Sezione n. FVG/50/2015/INPR del 22 aprile 2015 e n. FVG/20/2016/INPR del 13 gennaio 2016 con le quali le suddette linee guida sono state adeguate all'ordinamento regionale;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 3 del 17 febbraio 2017, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1/2017 del 18.1.2017 relativa alla composizione e competenze dei collegi della Sezione nell'anno 2017;

vista l'ordinanza presidenziale n. 7/2017 del 17.2.2017 di attribuzione degli incarichi ai magistrati della Sezione nell'anno 2017, come integrata con l'ordinanza presidenziale n. 19 del 31 marzo 2017;

esaminate le relazioni inoltrate alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di Sesto al Reghena in ordine al rendiconto 2013 e 2014;

preso atto che tale Comune rientra tra quelli con popolazione superiore a 1.000 abitanti e che negli esercizi 2013 e 2014 risultava sottoposto ai vincoli del patto di stabilità;

esaminata la documentazione dimostrativa delle risultanze del Patto di stabilità interno da parte degli Enti locali della regione nel 2013 e 2014, come trasmessa alla Sezione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla quale risulta che il Comune di Sesto al Reghena non ha conseguito nel 2013 l'obiettivo previsto dal Patto di stabilità con riferimento alla riduzione della spesa del personale, mentre nel 2014 il patto è stato regolarmente rispettato;

esaminate, per quanto di interesse, le risultanze della gestione contabile del Comune di Sesto al Reghena per gli esercizi 2013 e 2014;

precisato che la Sezione ha preso in esame in questa sede solo alcuni aspetti fondamentali delle risultanze contabili e finanziarie della gestione desumibili dalla relazione dell'Organo di revisione e in particolare quelle afferenti il rispetto del patto di stabilità e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Comune;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 23 maggio 2017 con la quale è stato convocato il III Collegio;

udito il Magistrato relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;

### **CONSIDERATO**

#### **Sotto il profilo sistematico e metodologico.**

Si premette che la presente deliberazione viene emessa a chiusura di un ciclo di controlli eseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 266/2005 e degli artt. 148 e 148 bis del decreto legislativo 267/2000, con la precisazione che essa attiene esclusivamente alla verifica dell'avvenuto rispetto degli obblighi di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità 2013 e 2014, in un'ottica di dimensione regionale, che intende il Comune come partecipante

del raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario del sistema regionale. Nella pendenza dell'azione di questa Sezione volta al controllo degli equilibri di bilancio dei singoli Enti locali in esito all'avvio, con decorrenza 2015, del nuovo regime di "contabilità armonizzata", il controllo ha focalizzato l'attenzione sul corretto raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità 2013 e 2014 (saldo di competenza mista, riduzione dell'indebitamento, contenimento della spesa del personale), sul regolare uso degli strumenti finanziari a disposizione (cessione e gestione degli spazi finanziari regionali e statali) e sull'effettiva applicazione delle sanzioni per gli Enti che non hanno conseguito gli obiettivi dovuti. In questo contesto ha anche esaminato, sulla base delle risultanze dei questionari "ex linee guida" rendiconti 2013 e 2014, la contabilizzazione di operazioni tra i servizi per conto terzi, per le ripercussioni che un'inappropriata contabilizzazione può determinare anche sul patto di stabilità, cui verrebbero in tal modo sottratte alcune componenti di calcolo. Una specifica attenzione è stata riservata alle dinamiche della spesa del personale sviluppatasi nel periodo di riferimento, in ragione della sua attitudine a costituire una fondamentale fonte di rigidità del bilancio.

Nell'obiettivo finale del controllo, finalizzato a verificare, con un intento ausiliario votato al coordinamento della finanza pubblica, l'attendibilità delle risultanze contabili ed economico finanziarie della gestione degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia negli esercizi 2013 e 2014, è pertanto rimasta indirettamente coinvolta anche l'azione dei competenti apparati regionali, su cui gravano gli adempimenti, nei confronti dello Stato, di monitoraggio, comunicazione e certificazione dei dati rilevanti ai fini del patto di stabilità, nell'ambito della responsabilità che grava sulla Regione in ordine al raggiungimento del risultato complessivo di finanza pubblica.

#### **Esito del controllo**

Il controllo, svolto con i contenuti e per le finalità, anche retrospettive, sopra indicati, ha riscontrato il mancato rispetto del patto di stabilità 2013 sotto il profilo del mancato raggiungimento dell'obiettivo della riduzione della spesa del personale, la mancata applicazione della conseguente sanzione per il 2014 del divieto di procedere ad assunzione di personale, nonché un insufficiente utilizzo degli spazi finanziari statali richiesti dal Comune, ai fini della rimodulazione dei suoi obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2014, cui il Comune era tenuto in ossequio alle norme sul patto di stabilità. Nel caso concreto, si tratta di un non adeguato utilizzo di strumenti di flessibilità di fonte statale che, per l'ammontare dello spazio finanziario ottenuto dallo Stato, consentivano all'Ente di poter escludere dai pagamenti rilevanti ai fini del patto, per il 2014, quelli relativi ai debiti di cui all'art. 1, comma 546, della legge 147/2013.

**Spesa del personale 2013.** Nell'anno 2013 il Comune di Sesto al Reghena, sottoposto ai vincoli del Patto di stabilità interno, era assoggettato – fra l'altro – alle disposizioni legislative di cui all'articolo 12, commi 25 – 27 bis, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17. Nell'ottica del contenimento della spesa per il personale, secondo il dettato normativo del richiamato comma 25 in vigore nel 2013, gli Enti che presentano come media del triennio 2007-2009 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30% sono tenuti

ad assicurare per ogni anno del triennio 2012-2014 una riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Le spese di personale da considerare ai fini dell'applicazione della norma sono quelle iscritte all'Intervento 1 della spesa corrente, nonché quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del d.lgs. 267/2000.

Le spese di personale connesse alle convenzioni ed alle associazioni intercomunali sono valorizzate pro-quota da parte dei singoli Enti partecipanti, nei modi previsti dal comma 25 bis del succitato articolo 12.

Ciò premesso, dai dati esposti al paragrafo II.6.2 del "questionario" relativo al rendiconto 2013 si evince che l'Ente (non individuato quale gestore del servizio sociale dei Comuni, di cui alla L.R. 6/2006) presenta come media del triennio 2007-2009 un rapporto "spesa di personale / spesa corrente" pari al 34,12%.

Ai fini della verifica del rispetto della sopra menzionata normativa, l'Organo di revisione ha esposto i dati che dimostrano le risultanze della spesa per il personale, rispettivamente, a rendiconto 2012 e a rendiconto 2013.

La spesa di personale dell'esercizio 2013, raffrontata con quella del 2012 è rappresentata nella sottostante tabella:

	2012	2013	Variazione 2013/2012 (valore assoluto)
Totale spesa per il personale (dati a rendiconto)	€ 1.271.628,19	€ 1.310.701,41	+ € 39.073,22

Sulla base dei dati esposti, la Sezione rileva che l'obiettivo del patto di stabilità interno che prevede il contenimento della spesa di personale, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della L.R. 17/2008, nell'anno 2013 non è stato conseguito. Questa risultanza è conforme a quella già accertata dalla Regione, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, e comunicata a questa Sezione, con nota del prot. n. 6231/P del 10/6/2016.

#### **Mancata applicazione delle sanzioni nel 2014 per violazione del patto 2013.**

Dalla suddetta nota regionale risulta anche che con nota SFL prot. n. 3708, dd. 17/02/2015, era stato dalla Direzione stessa richiesto all'Ente se nell'esercizio 2014 avesse operato nel rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dalla normativa regionale in caso di mancato rispetto del patto e che, con nota prot. n. 3640, dd. 31/03/2015, l'Ente avesse comunicato il rispetto "di due degli obblighi previsti". La Regione riferisce cioè che l'Ente aveva comunicato l'avvenuto rispetto del divieto di procedere ad assunzioni di personale e dell'obbligo di riduzione della spesa per manutenzioni straordinarie e locazioni passive nonché dell'assenza di spese per incarichi e consulenze. Con riferimento al (terzo) obbligo di non

contrarre nuovo debito, la nota regionale evidenzia quanto dal Comune comunicato in ordine a difficoltà gestionali dovute alla concessione di un contributo in conto interessi, nell'ambito dell'assunzione di un nuovo debito.

In realtà l'azione del Comune si presta a valutazioni parzialmente diverse.

Con riferimento al divieto di procedere ad assunzioni di personale, dalla corrispondenza intercorsa tra l'Ente e la Regione emerge che il Comune aveva svolto delle argomentazioni che riguardavano la quantificazione della spesa rilevante ai fini del rispetto del patto, ma che risultavano ultronee al tema dell'applicazione della sanzione relativa al divieto di procedere a nuove assunzioni a causa del mancato rispetto del patto dell'anno precedente. Ai fini ora in esame (applicazione delle sanzioni) non rileva cioè la natura delle risorse utilizzate per l'assunzione, ma il solo fatto che l'assunzione di nuovo personale sia avvenuta o meno,

Il Comune aveva infatti rappresentato che, con determina 30 luglio 2014 n. 589 del responsabile del servizio affari generali-servizi alla persona- ufficio personale, aveva assunto, in convenzione con altro Comune, a tempo pieno e per il periodo 4.8.2014- 31.12.2014, un agente di polizia locale cat. PLA, e che la copertura della spesa era stata in parte operata con rimborsi dell'altro Ente e in parte con i proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada.

Da quanto sopra esposto non si può che concludere che il Comune di Sesto al Reghena è venuto meno all'obbligo di non procedere ad assunzioni nell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità.

Il confronto istruttorio intercorso con la Direzione centrale delle autonomie locali e coordinamento delle riforme ha peraltro evidenziato che:

- a) l'organo di revisione del Comune aveva inizialmente attestato la completa coerenza dei dati di rendiconto con tutti e tre gli obblighi imposti dal patto di stabilità (saldo di competenza mista, riduzione del debito e contenimento della spesa di personale);
- b) che i controlli dell'ufficio regionale sull'avvenuto rispetto del patto si erano svolti solo al termine dell'invio da parte di tutti gli Enti dei dati a rendiconto e pertanto a fine 2014, inizi 2015;
- c) e, infine, che solo nel corso di tali controlli l'ufficio regionale, dopo aver evidenziato il mancato rispetto dell'obiettivo relativo alla spesa di personale, aveva richiesto al revisore dell'Ente di correggere la propria certificazione e all'Ente assicurazioni che le conseguenti sanzioni fossero state rispettate.

A giudizio della Direzione regionale quanto sopra rappresentato può aver, *medio tempore*, indotto l'Ente a ritenersi autorizzato a poter procedere all'assunzione dell'agente di polizia locale ad agosto 2014. 

Per quanto riguarda il divieto di dare corso a nuovo indebitamento, è incontroverso che il Comune con determina n. 851 del 3 novembre 2014 del responsabile del Servizio tecnico, ufficio lavori pubblici, ha deciso di concludere un "contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso" con la Cassa Depositi e Prestiti, ai fini della ristrutturazione e adeguamento alla

normativa antisismica della palestra comunale.

La sanzione per il mancato rispetto del suddetto divieto è disciplinata dalla l.r. 27/2012, articolo 14, comma 11, lettera b), che prevede, per il caso di mancato rispetto del patto, che l'Ente non possa procedere ad assumere nuovi mutui, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali. Al riguardo gli uffici regionali hanno precisato di aver sempre inteso che per l'applicabilità di siffatta eccezione dovessero trovare copertura non solamente gli oneri relativi agli interessi, ma anche alla quota capitale. L'esclusione prevista dalla legislazione regionale avrebbe infatti la finalità di consentire l'indebitamento solo qualora in capo all'Ente non ne derivino oneri.

A questo proposito l'organo di revisione del Comune, nella citata nota del 24.1.2017, ha segnalato il sopravvenire dell'art. 7, comma 14, della legge regionale 24/2016, che a suo giudizio avrebbe sanato il problema della incompleta applicazione delle sanzioni. La norma sopravvenuta stabilisce infatti che *"Il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui, concesso nell'anno 2009 al Comune di Sesto al Reghena, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), confermato nell'anno 2014 ai sensi dell' articolo 6, comma 222, lettera l), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola" e riconfermato nell'anno 2016 per la medesima opera ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), si intende pari al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva del costo dei lavori, delle spese tecniche, generali e di collaudo e degli interessi dei mutui eventualmente contratti per il finanziamento dell'opera"*.

In relazione a quanto sopra, la Sezione osserva, indipendentemente dal fatto che la norma sopravvenuta sia effettivamente in grado di ristorare tutti gli oneri annui derivanti dall'indebitamento, che le norme sanzionatorie sono di stretta interpretazione. Osserva conseguentemente che la lettera della legge collega il fattore di esenzione dal divieto di contrarre nuovo debito alla sola circostanza che il rimborso sia "assistito" da contribuzione pubblica e non che questa sia idonea a coprire ogni onere derivante dall'indebitamento, a dimostrazione che l'interesse pubblico che giustifica la concessione (nel caso concreto già intervenuta) del contributo e quindi la realizzazione dell'opera pubblica è da considerare prevalente sull'interesse pubblico all'irrogazione di una sanzione, peraltro di valenza temporanea. Al riguardo non può trascurarsi che la violazione del patto risale al 2013 e che le sanzioni all'epoca previste erano di esclusiva fonte regionale. Il Comune doveva ovviamente ancorare la sottoscrizione del nuovo indebitamento all'esistenza di tutti i presupposti di legge e la sua sostenibilità a un'attenta valutazione prognostica delle ricadute dei conseguenti oneri finanziari.

Nell'ottica regionale, la funzionalità del sistema di finanza pubblica regionale avrebbe quindi richiesto che la contribuzione o il finanziamento pubblico valorizzassero, anche pro

futuro, nel modo ritenuto più confacente alla sana gestione finanziaria, l'esistenza della legalità finanziaria dell'azione comunale, di cui il rispetto del patto rappresenta il primo elemento costitutivo.

Il tema dell'indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche è oggi sottoposto a regole nuove, che discendono dalla legge 243/2012, ma che presuppongono comunque la legalità finanziaria dell'azione comunale.

Le peculiarità del caso concreto inducono conclusivamente a ritenere che si configurasse per il Comune l'eccezione prevista dalla legge regionale al divieto di assumere nuovo debito.

**Inutilizzo di parte di spazi finanziari 2014.** Va premesso che per l'inadeguato utilizzo degli spazi finanziari suddetti l'ordinamento prevede delle sanzioni, che sono poste a tutela del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'Italia dal patto di stabilità e crescita e dai trattati internazionali, in un'ottica che vede ogni singolo Ente responsabilmente partecipare al perseguimento dei suddetti obiettivi. Per tale motivo la cessione di uno spazio finanziario a un Ente, se da un lato rappresenta un opportuno strumento di flessibilità del sistema di finanza pubblica, dall'altro ne impone un adeguato e diligente utilizzo, perché, a fronte di risorse limitate, la cessione di uno spazio a un Ente determina una corrispondente riduzione della possibilità di operare analoghe cessioni a favore di altri Enti. La legge predetermina il livello di adeguatezza in un utilizzo dello spazio corrispondente ad almeno il 90% dell'importo ceduto, stabilendo delle sanzioni<sup>1</sup> per il caso in cui, senza giustificato motivo, un siffatto utilizzo non sia stato realizzato. La logica della disposizione, volta alla tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, si coglie agevolmente anche dal fatto che sanzioni sono previste anche per il caso in cui (sussistendone la necessità) la cessione dello spazio non sia stata dall'Ente nemmeno richiesta. Le disposizioni sanzionatorie per il 2014 non hanno peraltro un contenuto del tutto coincidente con quelle previste per l'analoga fattispecie vigente per il 2013 (sulla base dell'art. 1 del d.l. 35/2013).

Tutto ciò premesso, la Sezione, con richiesta istruttoria prot. n. 4161 del 30 dicembre 2016, ha segnalato al Comune di Sesto al Reghena l'insufficiente utilizzo degli spazi finanziari di fonte statale nel contesto del rispetto del patto di stabilità regionale per l'esercizio 2014 e

---

<sup>1</sup> Relativamente al 2014, ai sensi del comma 549 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, "Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma".

con i contenuti di seguito riportati.

Nel modello 3B del 2014 (relativo al saldo finanziario di competenza mista), si è rilevato che alla voce S13, concernente i pagamenti di debiti di cui alla legge n. 147/2013, art. 1, comma 546, è stato indicato l'importo di € 78.243, mentre nel D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze 28.2.2014 risultano assegnati spazi finanziari pari a € 117.000. Conseguentemente, gli spazi finanziari risulterebbero utilizzati per una percentuale del 66,87%. Il patto 2014 è stato comunque rispettato.

A fronte di tale accertamento, la Sezione con la nota suddetta ha comunicato all'Ente che nel 2014 l'utilizzo di spazi finanziari per pagamento di debiti ex art. 1 c. 546 della legge n. 147/2013 ammontava a una percentuale inferiore al 90 per cento, con invito a verificare la suddetta risultanza e a illustrare i motivi che avevano determinato un'utilizzazione degli spazi finanziari in misura inferiore al 90% e la mancata comunicazione da parte dell'organo di revisione.

In esito a tale segnalazione, l'organo di revisione del Comune, con nota del 24 gennaio 2017, ha innanzitutto precisato che, contrariamente al comportamento osservato in altri casi, non aveva segnalato l'incompleto utilizzo degli spazi finanziari da parte del Comune in ragione della validità dei motivi che lo avevano determinato, i quali, a suo giudizio, non generavano alcuna responsabilità in capo ai responsabili dei servizi interessati. Nel merito, trasmetteva una nota di data 23 gennaio 2017, a firma del responsabile del servizio tecnico del Comune, che illustrava i suddetti motivi esimenti. Essi venivano individuati nell'insorgere di un irregolare funzionamento degli impianti, eseguiti nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede dell'ex consorzio agrario ai fini della sua destinazione a scuola materna, per il pagamento dei quali era stata richiesta la cessione degli spazi finanziari. Ciò aveva impedito l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e il conseguente il tempestivo pagamento dell'importo dovuto di €16.903,36. In secondo luogo non aveva potuto provvedere al pagamento di ulteriori € 11.461,20 a titolo di corrispettivo per una prestazione professionale afferente la redazione di una variante al Piano regolatore del Comune eseguita nel luglio del 2012 dal professionista incaricato dal Comune. In questo caso l'impossibilità del pagamento è stata riferita alla mancata emissione, nonostante le contrarie aspettative, da parte della Regione del "regolamento edilizio tipo", che aveva impedito (e impedisce tuttora) la verifica della corrispondenza dell'elaborato del tecnico incaricato all'emanando documento regionale.

In conclusione:

- 1) La Sezione rileva che nel 2013 il Comune di Sesto al Reghena non ha conseguito l'obiettivo di finanza pubblica derivante dal patto di stabilità in ordine alla riduzione della spesa del personale rispetto a quella del 2012.
- 2) La Sezione rileva che nel 2014 il Comune di Sesto al Reghena non ha ottemperato all'obbligo di non procedere ad assunzione di personale quale conseguenza del mancato totale rispetto del patto di stabilità del 2013. Ciò costituisce presupposto per la segnalazione di cui all'art. 52, quarto comma, del d.lgs. 174/2016, secondo cui i



magistrati della Corte dei conti, assegnati alle funzioni di controllo, segnalano alla competente Procura regionale della Corte stessa i fatti dai quali possa derivare responsabilità erariale, che emergano nell'ambito delle loro funzioni.

- 3) La Sezione prende atto dei motivi che hanno determinato nel 2014 un utilizzo di spazi finanziari statali in misura inferiore al 90 per cento, che peraltro costituisce di per sé presupposto per la segnalazione di cui all'art. 52, quarto comma, del d.lgs. 174/2016 alla Procura regionale della Corte stessa.

Per i motivi sopra rappresentati e per le finalità ivi indicate, la Sezione

#### **DELIBERA**

- di rendere all'Organo consiliare del Comune di Sesto al Reghena la pronuncia di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nei termini sopra esposti;
- di trasmettere copia della presente deliberazione, corredata da copia degli atti istruttori in essa citati, alla Procura regionale della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia nonché alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme.

#### **ORDINA ALLA SEGRETERIA**


- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente;
- di trasmettere copia della presente deliberazione, corredata da copia degli atti istruttori in essa citati, alla Procura regionale della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione Friuli Venezia Giulia;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2017 .

Il Relatore  
Fabrizio Picotti



Il Presidente  
Antonio Caruso



Depositata in Segreteria in data

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian

